

## **D.G.R. n. 1308 del 24/10/2008**

### **“ O.P.C.M. 3519/2006. Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”**

#### **VISTI**

- la legge 24 febbraio 1992, n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n°112 e ss.mm.ii., ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n°59”, ed in particolare l’art. 94, comma 2, lettera a) che conferisce alle Regioni le funzioni relative all’individuazione delle zone sismiche e la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime;
- il D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 “Testo Unico dell’Edilizia” ed in particolare il capitolo 4 recante “provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
- l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 Marzo 2003 ad oggetto “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;
- la D.G.R. n. 530 del 16/05/2003 ad oggetto “Individuazione formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche dei comuni della Regione Liguria”, in ottemperanza al disposto di cui all’ O.P.C.M. 3274/2003;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 3685 del 21 ottobre 2003 con cui, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della citata Ordinanza n. 3274/2003, sono stati definiti gli elenchi di competenza statale sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- la D.G.R. n. 1384/2003 con la quale sono stati approvati gli elenchi degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- l’O.P.C.M. n. 3519 del 28/04/2006 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”;
- il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 3, che all’art. 20 comma 1 stabilisce al 30 giugno 2009 la proroga del termine del regime transitorio per l’operatività della

revisione delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14/01/08 e dispone che in tale regime possono essere utilizzate anche le norme previgenti ad eccezione delle tipologie di interventi ed opere individuate dal Decreto del Capo del D.P.C n° 3685/2003;

- il D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, in particolare l’allegato A “Pericolosità sismica”;
- la D.G.R. n. 782 del 4/07/08 che estende, durante il periodo transitorio, anche alla tipologia di interventi ed opere strategiche e rilevanti di iniziativa pubblica individuati negli elenchi allegati A e B della DGR 1384/03, l’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14/01/08;

**PREMESSO** che:

- l’Allegato 1 dell’O.P.C.M. 3274/03 contiene i criteri per l’individuazione delle zone sismiche e rimanda la loro applicazione alla predisposizione di una mappa di pericolosità di riferimento a scala nazionale e, in mancanza di essa, dispone dei criteri di prima applicazione;
- l’Amministrazione regionale con D.G.R. 530/03 ha approvato la nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Liguria, sulla base dei criteri di prima applicazione contenuti nell’allegato 1 dell’O.P.C.M. 3274/03;
- la mappa di pericolosità di riferimento è stata predisposta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel 2004 e che la stessa è stata adottata con l’O.P.C.M. n.3519 del 28 aprile 2006 con l’aggiornamento dei criteri generali di classificazione sismica;
- la Regione con D.G.R. n. 194/2006 ha ricostituito la “Commissione regionale Rischio Sismico” costituita da rappresentanti dell’Amministrazione regionale, delle Amministrazioni provinciali, degli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geologi e dell’Università di Genova - Dipartimento per lo studio del territorio e delle sue risorse (DIP.TE.RIS.) e Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISEG), con funzioni di supporto tecnico all’azione regionale in materia sismica ed in particolare con il compito della verifica della classificazione dei Comuni della Regione Liguria;

**PRESO ATTO** che :

- la Regione Liguria con D.G.R. n. 1554/2006 ha stipulato una convenzione con il Dipartimento per lo studio del territorio e delle sue risorse (DIP.TE.RIS.) dell’Università degli studi di Genova con lo scopo tra l’altro di verificare in ambito locale la pericolosità sismica nel rispetto dei criteri enunciati nell’allegato 1.A dell’O.P.C.M. 3519/2006;

**CONSIDERATO** che:

- la Commissione Regionale Rischio Sismico ha preso atto dei risultati dello studio commissionato al DIP.TE.RIS. dell’Università di Genova, relativo all’analisi della pericolosità sismica regionale, ed ha valutato che gli stessi, con particolare

riferimento ai valori dell'accelerazione massima del suolo , risultano sostanzialmente uniformi con quanto predisposto a livello nazionale dall'INGV, ad eccezione della fascia costiera della provincia di Imperia dove i dati di pericolosità risultano più cautelativi, ottenendo in tal senso una maggiore rispondenza alle condizioni sismogenetiche locali;

- la Commissione Regionale Rischio Sismico, in data 5 giugno 2007, ha approvato all'unanimità il documento relativo alla proposta di riclassificazione sismica dei comuni liguri dal quale emerge un nuovo scenario sismico;
- dalla suddetta proposta risulta una diversa classificazione sismica che comporta la suddivisione del territorio ligure dalle attuali tre classi di pericolosità (zona 2 = media pericolosità; zona 3 = bassa pericolosità; zona 4 = molto bassa pericolosità) a due classi e relative sottozone (zona 3S, 3A, 3B = bassa pericolosità; zona 4 = molto bassa pericolosità);
- il territorio così articolato, suddiviso in zona 3 e 4 con eliminazione della zona 2, resta comunque assoggettato ad una disciplina che garantisce un'adeguata tutela della pubblica e privata incolumità;
- il Presidente della suddetta Commissione Regionale, con propria nota prot n.807 del 13/08/2007 , ha trasmesso tale documento propositivo al Segretario Generale della Regione;

**RITENUTO** pertanto di approvare la proposta di nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria come definita dalla Commissione Regionale Rischio Sismico, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che si compone di una mappa cartografica e del relativo elenco dei Comuni sismici;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Protezione Civile e dell'Assessore all'Ambiente

## **DELIBERA**

per i motivi individuati in premessa :

- a) di **approvare** la nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, che sostituisce la classificazione sismica di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 530 del 16/05/2003;
- b) di **disporre** la pubblicazione della presente deliberazione e relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.